



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

Sito web: www.anpeq.it

Spett.le
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati
Contrada Amoretta
83100 Avellino

c.a. Direttore Generale
Dott. Angelo Percopo

PEC aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it

Spett.le
Azienda Ospedaliera Gaetano Rummo
Via dell'Angelo, 1
82100 Benevento

c.a. Direttore
Dott. Renato Pizzuti

PEC protocollo@pec.ao-rummo.it

Oggetto: Deliberazione n. 418 del 10 maggio 2018 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino avente a oggetto: "Preso atto proroga Convenzione con A.O. "G. Rummo" di Benevento per Consulenza Specialistica in Fisica Sanitaria Esperto Qualificato con Abilitazione III Grado sino al 31/12/2018".

Ci riferiamo al provvedimento in oggetto per segnalare che, secondo questa Associazione, il rinnovo di convenzione tra codesta Azienda Ospedaliera e l'Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo" per lo svolgimento dei compiti di esperto qualificato ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 **viola la normativa vigente in tema di appalti pubblici, configurandosi come accordo tra due amministrazioni aggiudicatrici stipulato in deroga a tale normativa pur in carenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, *"qualora un'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come operatore economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08, prestatore di servizi ex all. II-A [...] e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi"* (Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3130; conformi, fra le altre, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849 e Sez. V, 28 marzo 2017, n. 1418).

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzì, Michela Gaggiano, Daniele Nucci

Il citato rinnovo di convenzione di cui alla Deliberazione n. 418 del 10 maggio 2018 del Direttore Generale di codesta Azienda Ospedaliera **regola gli interessi tra un ente pubblico che offre prestazioni reperibili anche presso privati e un diverso ente pubblico che domanda tali prestazioni** in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, secondo la logica dello scambio economico aderente allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 c.c.. Quindi il provvedimento in questione risulta **estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici** e non è riconducibile allo schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241, non contenendo una disciplina della cooperazione tra gli enti retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni.

Ciò considerato, si invita codesta Azienda Sanitaria Locale ad **annullare in autotutela la Deliberazione n. 418 del 10 maggio 2018 e tutti gli atti susseguenti e consequenziali**, a causa della presenza dei menzionati gravi vizi, e attivare idonea procedura negoziata nel rispetto del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle pertinenti linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Diversamente questa Associazione si riserva di porre in essere ogni azione a tutela degli interessi legittimi dei suoi associati dinanzi alle competenti Autorità.

Distinti saluti.

Pierbattista Finazzi
Presidente ANPEQ

